



COMUNE DI MARMIROLO
Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 5 DEL 27/01/2016

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA
PACHERA FAUSTO FABIO E ALESSANDRO S.S.

Sindaco
IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta in data 23/01/2016 prot. 880, presentata dall'Azienda Agricola Pacheri Fausto Fabio e Alessandro s.s. con sede in Marmirolo, Strada Marengo n. 60, con la quale si chiede la deroga al divieto di spandimento dei reflui zootecnici per procedere allo svuotamento della cisterna di stoccaggio dei liquami, posta nel centro aziendale di Strada Marengo n. 60, al fine di evitare il rischio di tracimazione della stessa;

Visto il verbale di sopralluogo prot. 938 del 25/01/2016 redatto dall'Ufficio di Polizia Locale a seguito dell'ispezione presso la suddetta Azienda Agricola;

Considerata l'impossibilità per la sunnominata azienda agricola di poter stoccare ulteriori reflui zootecnici nella cisterna fino al termine del divieto imposto dalla vigente normativa in materia; ovvero sino al 03/02/2016, con conseguente rischio igienico sanitario che l'eventuale tracimazione potrebbe causare;

Ritenuto di dover adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevenire lo sversamento dei reflui zootecnici sul terreno e nelle acque superficiali;

Ritenuto congruo concedere un periodo di deroga al divieto di giorni 5(cinque);

Preso atto della nota del 26/11/2015 trasmessa ai sindaci dei Comuni della Regione Lombardia da ANCI Lombardia e dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in materia di competenze regionali e sindacali in merito al divieto autunnale - invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 21/11/2007 n. VIII/5868 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D. Lgs. 152/2006 art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. n. VI/17149/2006, approvati con Deliberazione di Giunta n. VIII/5215 del 02 Agosto 2007";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 14/09/2011 n. IX/2208 "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile";

Visto il Decreto Direttore Generale Agricoltura 27/10/2015, n. 8921 "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento a dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 Aprile 2006 per la stagione vernina 2015-2016";

Preso atto di quanto contenuto nel "Codice di Buona Pratica Agricola", approvato con D.M. 19/04/1999 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di essere in presenza dei necessari presupposti di urgenza e straordinarietà per l'adozione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Al fine di evitare problematiche di carattere igienico sanitario dovute alla possibile tracimazione della vasca di stoccaggio dei reflui zootecnici ubicata presso il centro aziendale dall'Azienda Agricola Pachera Fausto Fabio e Alessandro s.s. con sede in Marmirolo, Strada Marengo n. 60:

L'Azienda Agricola Pachera Fausto Fabio e Alessandro s.s. con sede in Marmirolo, Strada Marengo n. 60 è autorizzata a derogare al vigente divieto di spandimento dei reflui zootecnici provvedendo allo loro distribuzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Effettuazione dello spandimento dei reflui zootecnici per il quantitativo strettamente necessario ad evitare la tracimazione della cisterna esclusivamente in condizioni meteo favorevoli;
- Provvedere all'immediato interrimento degli stessi, e comunque nell'arco di tempo delle 24 ore successive allo spandimento;
- Lo spandimento dei reflui potrà essere effettuato esclusivamente su terreno identificato al fg. 18 mapp. 143 del Comune di Marmirolo;
- Dovrà essere rispettato quanto stabilito dalla D.G.R. 21/11/2007 n. VIII/5868 e dalla D.G.R. 14/09/2011 n. IX/2208 non in contrasto con la presente Ordinanza e secondo quanto disposto dal codice di Buona Pratica Agricola (D.M. 19/04/1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali);

Il presente provvedimento ha validità per 5(cinque) giorni dalla data di notificazione.

Qualora avverse condizioni meteorologiche dovessero impedire lo svolgimento delle suddette operazioni o per ulteriori esigenze l'Azienda Agricola dovrà formulare una nuova apposita richiesta all'Amministrazione Comunale la quale provvederà ad una nuova valutazione.

La presente ordinanza viene notificata a:

- Azienda Agricola Pachera Fausto Fabio e Alessandro s.s. con sede in Marmiolo, Strada Marengo n. 60;
- Pachera Fausto, nato a Marmiolo il 20/10/1952, residente in Marmiolo Strada marengo n. 60, in qualità di legale rappresentante dell' Azienda Agricola Pachera Fausto Fabio e Alessandro s.s. con sede in Marmiolo, Strada Marengo n. 60.

e trasmessa in copia a:

- Polizia Locale;
- Direzione Generale Agricoltura – Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sindaco
GALEOTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.